



Lega Nazionale

delle Cooperative e Mutue

Modalità di svolgimento delle assemblee di società e associazioni fino al termine dell'emergenza

In data 20 maggio 2020 l'Alleanza delle Cooperative Italiane ha rivolto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una richiesta di chiarimento in tema di svolgimento delle assemblee di società (e associazioni) a seguito dell'entrata in vigore del D.L. N. 33/2020 e del DPCM 17 maggio 2020).

In particolare, l'Alleanza delle Cooperative Italiane, chiedeva di sapere:

- se le assemblee di società e associazioni, in quanto riunioni, possano svolgersi, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza, in luoghi privati;
- in caso di risposta affermativa, quale sia il limite numerico delle persone che possono prendervi parte e oltre il quale l'attività è considerata attività congressuale da sospendere e differire ovvero svolgere con modalità a distanza.

Tale richiesta aveva come premessa la presa visione del Decreto legge 16 maggio 2020 e del DPCM 17 maggio 2020, provvedimenti dai quali si ricava quanto segue:

- la permanenza del divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ma non in luogo privato, e la possibilità di svolgere le manifestazioni e ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ove ritenuto possibile, sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici;
- il venir meno del divieto di svolgere riunioni in luoghi privati e la conclusione che le assemblee di società e associazioni siano da considerarsi riunioni ai sensi della normativa sopra citata;
- la sospensione, tuttavia, in base al DPCM 17 maggio, art. 2, lettere m) e v) di ogni attività relativa a congressi e differimento a data successiva di ogni altra attività convegnistica e congressuale.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha risposto alla richiesta di chiarimenti sostenendo che *“le assemblee di qualunque tipo, condominiali o societarie, possono svolgersi in presenza fisica dei soggetti convocati, a condizione che siano organizzate in locali o spazi adeguati, eventualmente anche all’aperto, che assicurino il mantenimento continuativo della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro fra tutti i partecipanti, evitando dunque ogni forma di assembramento, nel rispetto delle norme sanitarie di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19.*

Resta ferma la possibilità di svolgimento delle medesime assemblee da remoto, in quanto compatibile con le specifiche normative vigenti in materia di convocazioni e deliberazioni”.

La risposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri rappresenta un passo in avanti molto significativo per consentire lo svolgimento delle assemblee in presenza fisica dei soci delle cooperative.

Ora, nonostante il carattere assertivo delle indicazioni, appare opportuno che le stesse siano coordinate con le disposizioni, ancora in vigore, contenute nel DPCM 17 maggio 2020, le quali prevedono comunque limiti allo svolgimento di eventi con la partecipazione di persone fisiche. Ci si riferisce in particolare agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto (sospesi fino al 14 giugno 2020) dove deve essere assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Medesimo limite è previsto per i luoghi di culto in occasione di celebrazioni religiose.

Da quanto sopra esposto, appare consigliabile convocare e svolgere le assemblee ordinarie e/o straordinarie (in luoghi chiusi) con la presenza fisica dei soci, limitando il numero degli stessi ad una cifra non superiore a 200. Ovviamente, qualora la cooperativa abbia un numero di soci superiore può valutare l’opportunità di impiegare le altre forme di convocazione e svolgimento dell’assemblea previste dall’articolo 106 del d.l. 23/2020 ovvero di utilizzare più modalità, quale ad esempio lo svolgimento in parte “in presenza”, in parte attraverso la videoconferenza.

Va da sé che, oltre al rispetto di quanto indicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, vanno adottate le misure di sicurezza stabilite dalle

disposizioni amministrative sia di carattere nazionale che, eventualmente, regionale¹.

¹ Si tratta di misure ormai note: divieto di circolazione delle persone che presentino sintomi influenzali respiratori o temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C); attrezzare il luogo - pulito e igienizzato - in cui si svolge l'assemblea con un numero di sedie idoneo a consentire a tutti i partecipanti di presenziare seduti a distanza di sicurezza; rendere all'ingresso del luogo disponibili liquidi igienizzanti; disporre indicazione adeguate circa l'uso dei bagni; consentire l'accesso individuale in modo tale da evitare ogni "assembramento", sia nel luogo di svolgimento dell'assemblea, sia nei luoghi annessi; favorire un accesso ordinato utilizzando, ove presenti, più ingressi, eventualmente distinti per l'entrata e per l'uscita (durante l'entrata e l'uscita dei soci le porte rimangono aperte per favorire un flusso più sicuro ed evitare che porte e maniglie siano toccate); prescrivere che per l'accesso al locale ove si svolge l'assemblea è necessario indossare la mascherina; prescrivere che durante lo svolgimento dell'assemblea tutti i presenti mantengano il distanziamento personale; consentire gli interventi da postazioni isolate dalla platea, evitando l'uso di microfoni; rendere noti a tutti i soci i contenuti delle misure di sicurezza allegandole all'avviso di convocazione, con l'avvertimento della necessità di rispettarne le prescrizioni; etc.